



DOTT. G. MURARO
NOTAIO

Repertorio n° 84159

Raccolta n° 25065

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 28 (ventotto) settembre 2022 (duemilaventidue),
a Vicenza, in via Carlo Cattaneo n. 54;
alle ore 18,05 (diciotto virgola zero cinque);
davanti a me dottor GIUSEPPE MURARO, Notaio del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, con sede ad Asiago;

è presente il signor

Vinci Pierluigi, nato a Gorizia (GO) il giorno 10 novembre
1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale di
cui oltre;

nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della società

- **"A.C. VICENZA SERVICE S.R.L." - società con unico socio**
(soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento), con sede in Vicenza (VI), via Enrico Fermi
n. 233, con capitale sociale interamente versato di Euro
10.400,00, cod. fisc. e n. d'iscrizione nel Registro delle
Imprese di Vicenza (VI) 02220550244, R.E.A. n. VI-215739,
indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
acivicenzaservice@pec.it;

società costituita in Italia.

La parte - della cui identità personale io notaio sono certo -
mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della società,
qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dell'oggetto sociale;
- 2) Introduzione dell'articolo 17), riguardante la disciplina
del controllo analogo;
- 3) Delibere inerenti e conseguenti.

A norma dell'art. 11) dello statuto sociale, assume la
presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di
amministrazione, il quale dà atto:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale, essendo
presente l'unico socio e precisamente l'ente associativo
AUTOMOBILE CLUB VICENZA, con sede a Vicenza (VI), via Enrico
Fermi n. 233, rappresentata dal suo presidente signor
Battistolli Luigi (nato a Posina il giorno 7 luglio 1949);

- che la quota di partecipazione non è gravata di usufrutto,
di pegno, di sequestro o di pignoramento, per cui il diritto
di voto spetta all'unico socio;

- che presso il Registro delle Imprese di Vicenza non
risultano pratiche in istruttoria relativamente alla società;

- che, oltre al presidente, sono presenti gli altri componenti
del consiglio di amministrazione signori BIASION MASSIMO e
SINIGAGLIA GIAN ANTONIO;

- che è presente l'organo di controllo, nella persona del

Registrato a VICENZA
il 29 settembre 2022
al n. 32202 Serie 1T
Euro 356,00

Depositato presso il
Registro delle Imprese di
Vicenza
il 29 settembre 2022
ed iscritto il 5 ottobre 2022

sindaco unico dottor GENNARELLI ANTONIO; —————

- che non sussistono cause di sospensione dell'esercizio del voto e, segnatamente, quelle di cui all'art. 22, co. 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; —————

- che sono state osservate tutte le disposizioni di legge e di statuto per la regolare costituzione dell'assemblea, che quindi è validamente costituita, **in forma totalitaria**, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. ———

Passando all'esame congiunto dei due punti all'ordine del giorno, prende la parola il presidente dell'assemblea, il quale ricorda che in vista dell'iscrizione nell'elenco dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") si rende necessario procedere con la riformulazione dell'oggetto sociale e con l'introduzione, nello statuto, di un nuovo articolo (il 17), che riporti la disciplina del c.d. "controllo analogo". Egli si sofferma quindi ad illustrare le proposte modifiche invitando me notaio a dare lettura degli articoli modificati. —————

Il presidente dell'assemblea fa anche presente che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni. —————

Preso atto della proposta del presidente, l'assemblea con votazione espressa verbalmente, all'unanimità (e quindi con il voto favorevole dell'unico socio sopracitato, che si ha qui per riportato) —————

DELIBERA —————

1) di riformulare l'oggetto sociale; —————

2) di modificare, conseguentemente a quanto sopra, l'articolo 4) dello statuto sociale e di introdurre il nuovo articolo 17), con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, così come risulta dal nuovo testo dello statuto stesso, che allego al presente atto sotto la lettera "**A**", dopo averne dato lettura alla parte davanti all'assemblea; —————

3) di autorizzare il presidente dell'assemblea ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. ———

Il presidente dell'assemblea ricorda che, a norma del combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 cod. civ., le deliberazioni soggette ad iscrizione nel registro delle imprese non producono effetto se non dopo l'iscrizione. ———

Essendo esaurito l'esame dell'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,25 (diciotto virgola venticinque).

L'atto

è stato da me letto alla parte che lo ha approvato. ———

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia per tre

facciate fin qui e da me completato.-----

L'atto è sottoscritto alle ore 18,28-----

F.to: PIERLUIGI VINCI-----

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)

S T A T U T O

- DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO -

ART. 1

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"A.C. VICENZA SERVICE – S.R.L."

ART. 2

La Società ha sede a Vicenza in Via E. Fermi, 233.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro dei soci.

La Società potrà istituire sedi secondarie e filiali anche altrove e sopprimerle.

ART. 3

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento).

Essa potrà essere anticipatamente sciolta e prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4

La Società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge - svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

- a) l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Vicenza;
- b) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In tali ambiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può effettuare:

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell'impiego dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell'automobilista, il tutto a favore in particolare dell'Automobile Club Vicenza e Società collegate o dei loro associati;
- 2) qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolto all'utenza automobilistica;
- 3) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;
- 4) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere relative al settore automobilistico;
- 5) l'espletamento, in conto proprio o di terzi compresi Enti, di pratiche automobilistiche o doganali di qualsiasi genere e specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- 6) l'assunzione di appalti strumentali da parte degli enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- 7) gestione degli asset mobiliari, immobiliari e dei rami d'azienda di proprietà degli enti soci o della società stessa;
- 8) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi, con esclusione delle attività riservate per Legge ed in particolare di tutte quelle destinate alla sollecitazione del risparmio e svolte nei confronti del pubblico.

La Società dovrà effettuare l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- CAPITALE SOCIALE -

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.400,00 (diecimila quattrocento virgola zerozero) diviso in quote a sensi di legge.

Ogni quota da diritto ad un voto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, ed in tal caso le nuove quote devono essere offerte in opzione ai vecchi soci. Si applica l'art. 2481 bis, codice civile, ferma restando ogni disposizione di legge speciale in materia.

Nel caso che un socio non eserciti il suo diritto di opzione questo spetterà a tutti gli altri soci in parti uguali.

Art. 6

Le quote sono trasferibili.

In caso di cessione da parte di un socio gli altri soci hanno prelazione d'acquisto proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

Nel caso di trasferimento della quota da parte di soci che non siano amministrazioni pubbliche a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura di prelazione. Per il trasferimento di tale quota da parte di soci che siano amministrazioni pubbliche a terzi non soci si applica invece la seguente procedura di prelazione.

Per "trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quali a titolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della Società titolare della quota sociale.

Il socio che intende, in tutto in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota degli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo dove ha sede la Società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'articolo 1349, codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulta inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno a esclusivo carico del socio cedente.

E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto. Il diritto di prelazione non si applica anche in caso di trasferimento effettuato tra Società appartenenti al medesimo gruppo societario, e così tra Società direttamente o indirettamente controllate dalla medesima Società e tra quest'ultima e le Società da essa direttamente o indirettamente controllate.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società e l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese non sarà comunque opponibile alla Società, pertanto l'acquirente non avrà titolo per esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione su quote di soci che siano amministrazioni pubbliche, e successivo trasferimento in favore di un socio resta comunque regolato dalle disposizioni di legge speciali in materia.

- ASSEMBLEE -

Art. 7

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

Art. 8

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre quella straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire mediante lettera raccomandata da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 10

Al Presidente dell'Assemblea è demandata ogni decisione sulla capacità degli intervenuti di partecipare all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con semplice delega scritta.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza il Presidente verrà eletto dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario che, per le ordinarie è eletto dall'Assemblea stessa, mentre per le assemblee straordinarie dovrà essere un Notaio.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

- AMMINISTRAZIONE -

Art. 14

La Società – su decisione dei soci, presa di tempo in tempo - è amministrata da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori potranno essere anche non soci.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono inoltre i compensi se consentito e nei limiti stabiliti dalla legge.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno una persona nel caso di collegio di tre membri e almeno

due persone nel caso di collegio di cinque membri, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione.

Se venga a mancare per qualsiasi causa un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. La sostituzione avviene comunque in modo da garantire il rispetto della quota di genere stabilita al precedente comma 3.

Se per qualsiasi causa vengano a mancare due componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio è decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente.

A meno che i soci non vi abbiano già provveduto nell'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, (a) un vicepresidente, che - da chiunque nominato - funge solo da sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; un consigliere delegato.

Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 15

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri e le facoltà di ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, salvo quanto dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Art. 16

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, oppure all'amministratore delegato, se nominato e nei limiti della delega a questi conferita.

Art. 17

La funzione di controllo analogo degli Enti soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto che saranno vincolanti per la Società.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Vicenza.

Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante:

- redazione del documento di programmazione da parte degli Enti soci, recanti gli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- preventiva approvazione, da parte degli Enti soci, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica o il piano di sviluppo, il piano occupazionale, gli acquisti di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e le alienazioni patrimoniali;

b) Controllo contestuale:

- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- possibilità da parte degli Enti soci di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

- controlli ispettivi;

- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- i rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della società, hanno libero accesso ai locali delle Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) Controllo ex post:

- approvazione da parte degli Enti soci del bilancio di esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- analisi da parte degli Enti soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la società è tenuta ad attivare;

- controllo di gestione al quale gli Enti soci hanno sempre accesso;

- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere agli Enti soci;

- la Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti agli Enti soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

- BILANCIO ED UTILI -

Art. 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e secondo i modi stabiliti dalla legge alla compilazione del bilancio e di ogni altro relativo documento prescritto dalla legge stessa.

Art. 19

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle quote possedute, salvo diverse decisioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

- SCIoglimento -

ART. 20

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le misure per la liquidazione e per la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge, anche speciale.

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Art. 21

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la Società, o tra i soci in dipendenza del rapporto societario, e qualunque controversia dovesse essere promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti dovrà essere devoluta a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società. Restano escluse le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dalle altre norme di legge inderogabili.

Art. 22

Con decisione dei soci è nominato l'Organo di controllo oppure il Revisore, fermo restando che i soci possono anche nominare l'Organo di controllo e il Revisore.

L'Organo di controllo interno, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, e salvi gli obblighi e limitazioni di legge, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone tutte, comunque, scelte tra soggetti aventi i requisiti prescritti dalla normativa in materia. La nomina del collegio sindacale effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato

ottenga almeno una persona fra i tre membri effettivi e almeno una persona fra i due membri supplenti, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n 120 e relativa disciplina di attuazione. Ogni sostituzione del collegio sindacale avviene comunque nel rispetto di tale quota di genere.

L'Organo di controllo interno resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss., codice civile, e - salvo che non sia nominato anche il revisore - esercita altresì la revisione legale dei conti.

Art. 23

Con decisione dei soci può essere nominato un revisore, scelto tra soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, che svolge la revisione legale dei conti.

Il revisore svolge l'incarico per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso e può essere rinominato; costituisce giusta causa di revoca dell'incarico l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia posta dai soci come alternativa rispetto all'incarico di revisore.

Art. 24

È comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È vietato Inoltre istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme Generali in tema di Società.

Art. 25

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto o nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle disposizioni speciali in materia.

F.to: PIERLUIGI VINCI

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Muraro, notaio del Collegio Notarile Dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano Del Grappa, con sede ad Asiago, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Vicenza, Via Carlo Cattaneo n. 54, 10 (dieci) ottobre 2022 (duemilaventidue)